

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. Edward Stavytskyi.*

- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Edward Stavytskyi.*

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2016 — Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris/UAMI — Vicente Gandía Pla (ILLIRIA)

(Causa T-541/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ILLIRIA — Marchio comunitario denominativo anteriore CASTILLO DE LIRIA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 098/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris Srl (Salice Salentino, Italia) (rappresentanti: D. Russo e V. Wellens, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar e H. Kunz, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vicente Gandía Pla, SA (Chiva, Spagna) (rappresentante: I. Temiño Cenicerros, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 21 maggio 2014 (procedimento R 917/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Vicente Gandía Pla, SA e l'Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris Srl.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris Srl è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Slovenia/Commissione

(Causa T-667/14) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Verifica delle piccole parcelle — Assenza di un elemento di prova del dubbio serio e ragionevole — Estrapolazione dei risultati dei controlli in loco»)

(2016/C 098/53)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rous Demiri e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 205, pag. 62), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica di Slovenia.

Dispositivo

- 1) La decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione, per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia, un importo di EUR 85 780,08 per l'esercizio 2010, di EUR 115 956,46 per l'esercizio 2011 e di EUR 131 269,23 per l'esercizio 2012.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché nove decimi di quelle sostenute dalla Repubblica di Slovenia.
- 4) La Repubblica di Slovenia sopporterà un decimo delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 395 del 10.11.2014.